

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DI GERICO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARZACHENA SS VIA ORISTANO N.6

Numero REA: SS - 180927

Codice fiscale: 02502440908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2016 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaiporqueddu.it

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORME APPLICABILI

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381 una Società Cooperativa

Allegato "B" al
rep.18862/14705

denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DI GERICO".

La Cooperativa ha sede in Arzachena.

L'indirizzo della società ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese è
fissato in Via Milano n.6 e la sua eventuale variazione non costituisce modifica
dell'atto costitutivo e dello Statuto.

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'Assemblea.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentan-
ze anche altrove.

ARTICOLO 2

Nei caso in cui non si superino i parametri stabiliti dall'art.2519 si applicano le
norme sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO II - SCOPO, OGGETTO

ARTICOLO 3

SCOPO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità preva-
lente senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cit-
tadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai
sensi dell'art. 1 lettera a) della legge n.381/91, ed ottenere, tramite la gestione in
forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavora-

	tiva ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci	
	lavoratori, la disponibilità di servizi ad alto valore sociale di qualità e a condizio-	
	ni vantaggiose per i soci fruitori e gli strumenti organizzativi per lo sviluppo	
	dell'attività solidaristica dei soci volontari.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	E' intenzione della Cooperativa avvalersi prevalentemente, nello svolgimento del-	
	la propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non	
	occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001, n. 142.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di	
	scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la cooperativa dovrà rispettare	
	i vincoli previsti dall'articolo 2514 del codice civile e precisamente:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita socia-	
	le, sia all'atto dello scioglimento;	

	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Ai fini mutualistici più generali, la Cooperativa attua e promuove la mutualità fra	
	i soci; se da costoro riceve finanziamenti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale; promuove e svolge ogni altra attività che risponda ai	
	principi della cooperazione.	
	OGGETTO:	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità	
	e senza finalità di lucro, nel rispetto delle normative vigenti in materia, previe le	
	eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a par-	
	ticolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesi-	
	me, conformemente anche a quanto previsto dalla legge 381/1991 e con esclusio-	
	ne di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o	
	ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societaria, ha per oggetto la	
	gestione di servizi socio - sanitari ed educativi in genere e, in particolare lo svol-	
	gimento delle seguenti attività:	
	- servizi psicopedagogici, di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a do-	
	micilio presso la famiglia, la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso o-	
	spedali, case di cura, case di riposo, in luoghi di villeggiatura marini e montani;	
	- attività di psicoterapia, consulenza psicologica e di mediazione familiare;	
	- attività educativa ed assistenza per minori e per la prima infanzia in strutture	
	scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido, centri per l'infanzia, e simili;	

	- promozione e offerta di servizi di accompagnamento e/o assistenza nelle attività	
	di inserimento lavorativo;	
	- realizzazione e gestione di comunità terapeutiche, comunità alloggio, centri per	
	immigrati, unità di convivenza, centri socio riabilitativi, case di riposo, asili nido,	
	case di cura, strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non,	
	nonché la prestazione di servizi integrati per residenze protette;	
	- realizzazione e gestione di strutture intermedie, centri diurni, strutture a caratte-	
	re animativo, artistico e culturale, finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché altre iniziative per il tempo libero e la promozione della cultura;	
	- organizzazione e gestione di attività di animazione per ogni fascia di età e tipo-	
	logia di utenza;	
	- realizzazione e gestione di laboratori artigianali, teatrali, musicali, cinematogra-	
	fici, artistici protetti e serre protette con finalità riabilitative/assistenziali;	
	- attività connesse all'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, telesoccorso/te-	
	leassistenza);	
	- realizzazione e gestione di centri di informazione e orientamento (al lavoro,	
	scolastico, turistico etc.);	
	- realizzazione e gestione di centri di aggregazione giovanile;	
	- attività di segretariato sociale;	
	- attività territoriale di prevenzione del disagio e promozione della salute;	
	- organizzazione e gestione di soggiorni vacanza per i soggetti sopraindicati pres-	
	so centri vacanza o residenza ed altre attività di turismo sociale; di attività cultu-	
	rali, sportive e parasportive, ricreative, di spettacolo, di comunicazione so-	
	cio-culturale; di attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti di cui so-	
	pra; attività di formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricerca, do-	

	cumentazione e attività editoriali connesse; promozione della formazione profes-	
	sionale dei soci; promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia	
	socio-sanitaria ed educativa;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui la coope-	
	rativa opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.	
	La Cooperativa potrà inoltre:	
	1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni e a trattative private;	
	2) istituire o gestire cantieri per l'espletamento delle attività sociali;	
	3) istituire stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamen-	
	to delle attività sociali;	
	4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili, e fi-	
	dejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare	
	gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	5) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	6) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i	
	soci, per le loro famiglie e degli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti,	
	fidejussioni, concessioni di mutui;	
	7) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali,	
	ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione	
	ad Organismi ed Enti idonei;	
	8) partecipare al finanziamento ed allo sviluppo di altre cooperative sociali come	
	previsto dall'art. 11 Legge 381/91;	

	9) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il poten-	
	ziamento aziendale al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la	
	realizzazione dell'oggetto sociale;	
	10) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies	
	del codice civile.	
	In via meramente secondaria e strettamente strumentale al conseguimento	
	dell'oggetto sociale principale, la società cooperativa potrà inoltre compiere tutte	
	le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie rite-	
	nute necessarie od utili per il compimento dell'oggetto sociale, nonché concedere	
	ed assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze	
	in altre società, aziende e consorzi aventi analoghe finalità o strategicamente fun-	
	zionali al raggiungimento degli scopi aziendali e concedere garanzie reali o per-	
	sonali anche a favore di terzi e con espressa esclusione di ogni esercizio nei con-	
	fronti del pubblico.	
	TITOLO III - SOCI	
	ARTICOLO 4	
	Nella Cooperativa costituita da almeno tre soci e nei limiti di quanto stabilito dal-	
	l'articolo 2522 c.c. i soci dovranno essere in ogni caso persone fisiche.	
	Possono essere soci tutte le persone di ambo i sessi in possesso di qualifiche, ti-	
	toli di studio, e capacità necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative at-	
	tinenti agli scopi sociali che la cooperativa si propone di conseguire e che condi-	
	vidano e accettino le finalità e gli scopi della cooperativa partecipando in manie-	
	ra attiva alla vita sociale.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare del-	
	le quote sottoscritte.	

Possono essere soci tutte le persone aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che condividendo lo scopo e l'attività della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nel successivo articolo, dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

ARTICOLO 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita.
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) copia di richiesta di ammissione da parte dell'organo preposto se trattasi di persona giuridica. L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive possibilità della cooperativa di procurargli occasioni di lavoro.

ARTICOLO 6

	Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'organo di ammi-	
	nistrazione (che dovrà illustrare, nella relazione di accompagnamento al bilancio,	
	le ragioni dei provvedimenti in materia di ammissione dei soci) la delibera di am-	
	missione come socio deve essere, comunicata all'interessato e annotata a cura de-	
	gli amministratori nel libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera-	
	zione dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'intere-	
	ssato. In caso di rigetto, l'aspirante socio può chiedere all'assemblea di pronun-	
	ciarsi sulla delibera di rigetto della sua istanza.	
	L'assemblea, se non viene appositamente convocata, delibera sulle domande non	
	accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Il nuovo ammesso si obbliga a mettere a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigen-	
	ze della cooperativa.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, l'e-	
	ventuale tassa di ammissione e il sovrapprezzo, il cui importo deve essere deter-	
	minato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli am-	
	ministratori.	
	Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, senza che siano stati ef-	
	fettuati detti versamenti, la delibera diventa inefficace. La domanda potrà essere	
	rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle somme do-	
	vute. In tal caso l'ammissione può essere deliberata con effetto della sua immedia-	
	ta annotazione nel libro soci. A seguito della delibera di ammissione del nuovo	

socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 7

In nessun caso possono essere soci quanti esercitano imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E' fatto divieto ai soci di iscriversi ad altre società che perseguano identici scopi od esplicino attività concorrente con quella della cooperativa.

Senza espresso assenso dell'organo di amministrazione è inoltre fatto divieto ai soci di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate

TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, CAUSA DI MORTE

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

ARTICOLO 9

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda: per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art.2532 C.C.

Inoltre hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica dell'oggetto sociale; b) la trasformazione, fusione o scissione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; f) la proroga dell'eventuale termine; g) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; h) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 10

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto i requisiti di legge in materia pensionistica o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ARTICOLO 11

L'esclusione può essere deliberata sia dal Consiglio di Amministrazione che dall'assemblea, nei seguenti casi:

- a) esclusione del socio che, previa intimazione da parte degli amministratori non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte e o di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- b) esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o per sua condanna ad u-

	na pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	c) esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita;	
	d) esclusione del socio che sia dichiarato fallito;	
	e) esclusione del socio che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalle dispo-	
	sizioni di legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dai rapporti mutuali-	
	stici, dalle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, con inadempi-	
	menti, che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	f) esclusione del socio che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal-	
	l'art.7;	
	h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi	
	sociali;	
	i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità	
	renda improseguibile il rapporto sociale;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento	
	di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo, o nel caso il cui il rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto	
	dalla cooperativa per inadempimento;	
	k) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla società coopera-	
	tiva.	
	L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, e diventa operante dopo l'an-	
	notazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 12	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo.	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO 13	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni. I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato in base alle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ARTICOLO 14	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio a titolo di ritorno o a seguito dell'imputazione delle riserve divisibili a capitale, la liquidazione o il rim-	

	borso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un	
	termine massimo di cinque anni.	
	Ai sensi dell'articolo 2536 c.c. il socio uscente risponde verso la società per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la	
	esclusione o la cessione della quota si sia verificata.	
	ARTICOLO 15	
	La Cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi e privi di di-	
	ritti di amministrazione solo a investitori qualificati nei limiti previsti dall'articolo	
	2526 ultimo comma c.c..	
	I conferimenti effettuati dai soci finanziatori, sia in denaro sia in natura sia in	
	crediti, vanno a formare i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamen-	
	to aziendale di cui al precedente art. 3.	
	La costituzione, la riduzione e l'estinzione di tali fondi sono deliberate dall'as-	
	semblea a norma del successivo articolo 23 e l'ammissione del singolo socio fi-	
	nanziatore è deliberata dal consiglio di Amministrazione.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 16	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	
	A.1) un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di	
	sovrapprezzo, per i soci operatori;	
	B) dalla riserva legale, indisponibile ed indivisibile;	
	C) da eventuali riserve volontarie;	
	D) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamen-	

	to aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili ri-	
	servate ai soci finanziatori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi;	
	E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari ri-	
	schii od oneri futuri o investimenti;	
	F) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere im-	
	piegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticin-	
	que euro né superiore a cinquecento euro, nessun socio può avere una quota su-	
	periore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale som-	
	ma.	
	I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere superati in diversi	
	casi:	
	a. nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti;	
	b. nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione delle riserve divisibili o	
	attraverso erogazione di somme a titolo di ritorno.	
	ARTICOLO 16	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:	
	a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.	
	Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 17	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	

16 di 28

	visto per i soci cooperatori aumentato del 2 per cento e ragguagliato all'ammonta-	
	re versato a fronte delle azioni nominative emesse ed a loro riservate;	
	4) una quota da distribuire ai soci cooperatori, quale dividendo, non superiore al-	
	l'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	5) l'eventuale eccedenza al fondo di riserva volontaria.	
	Possono essere distribuiti dividendi, acquistate azioni o quote proprie ovvero as-	
	segnate ai soci cooperatori riserve divisibili soltanto se il rapporto tra patrimonio	
	netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Tale	
	divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.	
	Per quanto concerne la ripartizione dei ristorni verrà fatta proporzionalmente alla	
	qualità e alla quantità dell'attività lavorativa. La cooperativa dovrà riportare sepa-	
	ratamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo e-	
	ventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche me-	
	diante aumento proporzionale delle rispettive quote, con l'emissione di nuove a-	
	zioni o con l'emissione di strumenti finanziari.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 18	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, quando previsto.	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 19	

	Spetta all'assemblea di:	
	a) approvare il bilancio e la destinazione degli utili;	
	b) costituire, ridurre o estinguere i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale;	
	c) fissare le linee di indirizzo dell'attività imprenditoriale;	
	d) provvedere alla nomina ed eventuale revoca delle cariche sociali;	
	e) determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza o dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la loro attività collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei sindaci (quando nominati) per l'intero periodo di durata del loro ufficio;	
	f) approvare uno o più regolamenti delle attività sociali;	
	g) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;	
	h) nominare gli arbitri che la cooperativa dovesse indicare nell'eventualità di cui al successivo articolo 36;	
	i) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge, per statuto e per decisione del consiglio di amministrazione, debba esserle sottoposto, ad eccezione di quelli per i quali la legge prescrive che la stessa assemblea abbia luogo in sede straordinaria.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze, tale termine è fissato in centottanta giorni; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o, se ne sia fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale (quando nominato) o da un terzo dei soci; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.	

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 20

L'assemblea è inoltre convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto sociale e sul compimento delle operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa e sulla sua revoca;
- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 21

L'assemblea può essere convocata in qualunque luogo nel territorio nazionale.

L'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, data e ora sia della prima sia di un'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo, e se previsto, dell'organo di controllo siano presenti o informati, e nessuno si sia opposto alla trattazione dell'argomento.

Per verificare la validità di costituzione di ciascuna assemblea si conteggiano i voti dei quali i presenti sono portatori tanto in proprio quanto per delega.

L'assemblea nei casi previsti dai precedenti articoli 19 e 20 è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi partecipano i soci che rappresentano alme-

no la metà del numero dei voti attribuiti all'intera base sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Le stesse circostanze devono sussistere in seconda convocazione se all'ordine del giorno figurano la costituzione o l'estinzione dei fondi di cui al precedente articolo 19; per tutte le altre materie di competenza dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 19, in seconda convocazione questa si tiene qualsiasi sia il numero dei voti portati dai presenti e delibera a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui non sia valida in prima convocazione, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni e non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

In seconda convocazione, qualora gli argomenti da trattare siano quelli previsti dal precedente articolo 20, l'assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre la metà dei voti attribuiti all'intera base sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti rappresentati in assemblea.

Per le votazioni si procederà in modo palese.

ARTICOLO 22

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nei libri soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota o il numero delle quote possedute.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ARTICOLO 23

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione in sua assenza è presieduta dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

In occasione di ogni seduta, l'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

Spetta al presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea e, in particolare, di verificare la sussistenza delle circostanze indicate al precedente articolo 22.

ARTICOLO 24

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 a n. 7 membri eletti dall'Assemblea.

Possono essere amministratori anche i non soci, la maggioranza degli amministratori devono essere soci cooperatori, un numero di consiglieri pari ad un terzo del totale può essere scelto tra i soci finanziatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale (quando nominato), determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente, se questi non sono nominati dall'assemblea;

Il Consiglio di Amministrazione ha la possibilità di affidare deleghe amministrative a singoli amministratori, ad eccezione delle materie relative ai poteri di ammissione, di recesso, di esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rap-

	porti mutualistici con i soci; materie relative all'emissione in una o più volte di	
	obbligazioni convertibili, alla redazione del bilancio, all'aumento in una o più	
	volte del capitale fino ad un ammontare determinato, alla riduzione del capitale	
	per perdite, alla riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale, al pro-	
	getto di fusione, al progetto di scissione, e quant'altro non delegabile per legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta mediante avviso comunicato agli interessati con mezzi	
	che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 giorni prima dell'a-	
	dunanza, e nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ed i	
	sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori	
	in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni solo palesi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della Cooperativa. Spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consi-	
	glio di Amministrazione:	
	a) convocare l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra	
	gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con	
	le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche	

	legali, compiere ogni e possibile operazione presso istituti di credito di diritto	
	pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto	
	e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e	
	mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in ge-	
	nere;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra ga-	
	ranzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui	
	la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	f) conferire procure speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del consiglio	
	di Amministrazione;	
	g) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie	
	degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzio-	
	ne; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica com-	
	petenza del Consiglio di amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazio-	
	ne, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del pre-	
	sente statuto siano riservati all'Assemblea generale;	
	l) determina l'ammontare dell'eventuale taxa d'ammissione.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli	
	nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..	
	ARTICOLO 25	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma	
	sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministra-	

	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-	
	ratorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nel-	
	le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria	
	ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.	
	ARTICOLO 26	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Vi è l'obbligo di nominare il collegio sindacale quando la società emette strumen-	
	ti finanziari non partecipativi.	
	La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria quando la cooperativa ha	
	un capitale sociale superiore al valore minimo stabilito per le società per azioni	
	(centoventimila euro) ovvero quando si superino due dei seguenti tre parametri:	
	1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;	
	2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;	
	3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.	
	Questi ultimi parametri devono essere superati per due esercizi consecutivi. L'ob-	
	bligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono	
	superati.	
	Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	suo concreto funzionamento.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti	
	di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministra-	

	tori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	I sindaci debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	
	Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Sono soggetti all'azione di responsabilità secondo le disposizioni previste per gli amministratori, in quanto compatibili.	
	Il collegio sindacale dura in carica tre anni e si compone da tre a cinque membri effettivi e di due supplenti.	
	Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	ARTICOLO 27	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Quanto obbligatorio dovrà essere nominato, dall'assemblea dopo aver sentito il collegio sindacale, un revisore o una società di revisione iscritti al Registro del Ministero della Giustizia, a cui affidare il controllo contabile.	
	Il controllo contabile consiste nella verifica, nel corso dell'esercizio e almeno ogni tre mesi, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Il revisore o la società di revisione debbono inoltre verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risul-	

26 di 28

27 di 28

[illegible]